



AREA IV – REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
STRUTTURA “DIRITTO ANNUALE”

Oggetto: *D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, aggiornato all’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120 – Cancellazione d’ufficio di n. 5 imprese individuali ex art. 2, comma primo, lett. b)*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti gli artt. 2188 c.c. e 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. recante *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”* che rispettivamente, istituiscono e disciplinano del Registro delle Imprese;

Visto, al riguardo, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 recante *“Regolamento d’attuazione dell’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile”*;

Viste, altresì, la L. 2 novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Visto, per le finalità che qui interessano, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato *“Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese”*;

Tenuto conto che l’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, significativamente rubricato *“Semplificazioni delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi”* prevede, al primo comma, che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal citato D.P.R. n. 247/2004 è disposto con determinazione del Conservatore, novellando le precedenti disposizioni che prevedevano la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

Rammentato che, con la precedente Disposizione del Conservatore del Registro delle Imprese prot. 126159/2020 del 27 ottobre 2020, nel prendere atto della novella di cui al richiamato art. 40 del D.L. n. 76/2020, sono state confermate le modalità operative già applicate al procedimento di cancellazione di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, come condivise con il Giudice del Registro delle Imprese;

Considerato che le disposizioni normative citate si inquadrano nell’ambito degli strumenti legislativi atti a consentire la cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese individuali e delle società di persone non più operative;

Ravvisata la necessità di procedere ad un aggiornamento costante dell'*anagrafe* del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità delle informazioni giuridiche ed economiche ivi contenute;

Preso, dunque, atto dell'elenco predisposto da Infocamere S.C.p.A. sulla base delle risultanze degli archivi del Registro Imprese di Roma;

Tenuto conto che, alla luce quanto sopra, sono state individuate n. 5 imprese che rientrano nella fattispecie di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, art. 2, primo comma, lett. b) che prevede la cancellazione d'ufficio delle imprese individuali per irreperibilità dell'imprenditore;

Verificato che, agli accertamenti compiuti attraverso il collegamento on-line con l'Anagrafica di Roma Capitale, con l'Anagrafica Tributaria nonché dalle verifiche svolte presso i Comuni dell'area metropolitana di Roma Capitale e nel restante territorio nazionale, i soggetti intestatari delle imprese individuali in elenco risultano essere irreperibili;

Essendo stato notiziato l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, alle imprese individuali interessate, tramite Comunicazione prot. 42174/2022, pubblicata all'Albo camerale dal 9/03/2022 al 23/03/2022;

Ravvisato che è decorso il termine di 45 giorni, indicato nel preavviso di cancellazione, senza che sia stato aggiornato da parte degli interessati l'indirizzo di residenza;

DISPONE

la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett b), del D.P.R. n. 247/2004, per irreperibilità del titolare, di n. 5 imprese individuali, di cui all'elenco **Allegato 1** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, il presente provvedimento è comunicato agli interessati entro otto giorni dall'adozione mediante comunicazione all'Albo istituzionale e nella sezione del sito dedicata alle cancellazioni d'ufficio, nonché tramite posta elettronica certificata alle imprese che presentano un indirizzo valido e attivo.

Nei quindici giorni successivi alla comunicazione, è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (cfr. art. 40, comma 7).

Roma, data del protocollo

IL CONSERVATORE
(Barbara Cavalli)

AREA IV REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
STRUTTURA DIRITTO ANNUALE

ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE			
ai sensi dell'art. 40 DL 76/2020 e dell'art. 2 D.P.R. 247/2004 comma 1, lettera B)			
"Irreperibilità dell'imprenditore"			
N° Progr.	R.E.A.	CODICE FISCALE	Denominazione
1	1214325	MSSMSM54R14H501J	MASSIMO MASSIMI
2	1247883	HSSMMN82E08Z249M	HOSSAIN MD MONIR
3	949589	MTTCLD56B15H501J	METALFERRO 2000 DI MATTEUCCI CLAUDIO
4	1118802	NCTNGL63A07H501B	NICOTRA ANGELO
5	1260509	VNCFRZ66D05D773L	VINCI FABRIZIO